

Traduzione¹

Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito

Conclusa il 5 febbraio 1958

Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 1960²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960

Entrata in vigore il 1° gennaio 1961

(Stato 1° giugno 1981)

La Confederazione svizzera

e

la Repubblica federale di Germania,

animate dal desiderio di agevolare il traffico vicinale di confine e il traffico di transito fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Traffico di confine

Art. 1 Disposizioni generali

(1) È considerato traffico di confine, secondo la presente Convenzione, il traffico vicinale di merci fra le zone doganali di confine. Sono tali le strisce di territorio a lato del confine, o della riva del lago di Costanza, profonde dieci chilometri. Per derogazione resa necessaria dalle condizioni locali, tale profondità può estendersi, in tutto, fino a venti chilometri.

(2) I luoghi, cui le disposizioni della presente Convenzione si riferiscono, sono registrati nell'allegato I. Le amministrazioni doganali dei due Stati possono, di comune accordo e nei limiti delle disposizioni del capoverso 1, mutare gli elenchi recati in quell'allegato.

(3) Sono considerati confinanti, secondo la presente Convenzione, le persone fisiche che hanno il domicilio, o dimorano stabilmente, nelle zone doganali di confine.

Art. 2 Traffico rurale e forestale

(1) I confinanti, che hanno le case e i fabbricati rurali d'esercizio nella zona doganale di confine dell'uno Stato e passano il confine per coltivare i fondi situati in

RU 1960 1639; FF 1960 I 133 ediz. ted. e franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU 1960 1638

quella dell'altro Stato, possono importare ed esportare in franchigia dei diritti d'entrata e d'uscita, per il governo di tali fondi:

1. affinché vi rimangano in permanenza:
 - a. i mezzi necessari, come concimi di ogni genere, materie per la protezione delle piante, piante e parti di piante destinate alla coltivazione, sementi, pali, pertiche, pali da vigna, materiale per siepi, carburanti, lubrificanti, foraggi e quant'altro occorra per macchine, veicoli e animali da soma o da tiro. Le quantità che sopravanzino devono essere riprese;
 - b. i prodotti greggi di tali fondi, salvo quelli della viticoltura e della tabacchicoltura;
 - c. tutti i prodotti agricoli e forestali, compresi quelli dell'allevamento del bestiame, della viticoltura e della tabacchicoltura, originari dei fondi intersecati dalla linea doganale. Quest'agevolezza può essere negata, se, considerate le condizioni locali, sia da temere che si trascorra in abusi;
2. affinché vi rimangano temporaneamente:

gli attrezzi, i veicoli, le macchine, compresi gli accessori, e gli animali da soma e da tiro.

(2) Le agevolzze menzionate nel capoverso 1 sono ugualmente concesse ai «Länder», Cantoni e Comuni adiacenti, e a tutte le persone giuridiche che abbiano la sede e gli edifici rurali d'esercizio, come anche l'amministrazione, nella zona doganale di confine.

Art. 3 Passaggio di animali per il pascolo e altre occorrenze

Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita:

1. gli animali dei confinanti dell'una zona, condotti a pascolare nell'altra, e indi ricondotti non più tardi del giorno dopo;
2. gli animali dei confinanti dell'una zona, condotti nell'altra, per la pesatura, la monta, la ferratura, la castrazione, la cura veterinaria, e indi ricondotti nella zona di provenienza.

Art. 4 Importazioni di provviste personali nei due Stati

(1) Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita i cibi e le bevande, non eccedenti il bisogno giornaliero, che i confinanti dell'una zona importano, per sè, nell'altra o che sono loro apportati da congiunti o da impiegati. Questa agevolzza non concerne le bevande alcoliche, salvo il vino d'uve fresche, il sidro e la birra.

(2) L'esenzione dei diritti d'entrata e d'uscita sul tabacco manufatto, importato come provvista di viaggio, è disciplinato, quanto al traffico di confine, dalle disposizioni particolari dei due Stati, indipendentemente dall'articolo 11.

Art. 5 Importazioni di medicinali nei due Stati

Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita i medicinali imballati per la vendita a minuto, le fasciature e i disinfettanti:

1. che i confinanti d'una zona importano dall'altra, sempre che, considerati per la quantità, sia da presumere ne facciano un uso immediato, nè si possa esigere, per le condizioni locali, che li acquistino nel loro paese;
2. che i medici, i veterinari e le levatrici importano da una zona, per adoperarli immediatamente nell'altra, in una cura, purchè le quantità sopravanzate siano reimportate nella zona di provenienza.

Art. 6 Importazione di fiori e di piante d'ornamento nei due Stati

Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita i fiori naturali, i fiori artificiali e le piante d'ornamento, anche acconciati in mazzi, in ghirlande e in vasi, che i confinanti dell'una zona importano nell'altra, come loro dono per feste familiari, solennità religiose, cerimonie funebri o l'addobbo di tombe.

Art. 7 Importazioni di prodotti greggi e di materie ausiliarie nei due Stati

I concimi di ogni genere, il lino e la canapa in steli, i foraggi verdi o secchi (p. es. l'erba, le piante da foraggio, il fieno e i foraggi tritati), la paglia, le frasche, i giunchi, il muschio, la torba, la terra di torbiera, la terra ordinaria, la sabbia, la ghiaia, l'argilla e la terra da stoviglia ordinarie, la cenere, il limo e le immondizie, purchè non lavorati, che provengono da una zona doganale di confine dell'uno dei due Stati, e siano importati nell'altra zona per i bisogni di confinanti di quest'ultima, sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita, in quanto l'esigano le condizioni locali ed economiche.

Art. 8 Merci per la vendita incerta

Le merci, esclusi i cibi, le bevande e il tabacco, inviate o portate dai confinanti dell'una zona, per la vendita incerta nell'altra, sono esentati da ogni diritto d'entrata o d'uscita, se, rimaste invendute, siano reimportate nel paese di provenienza.

Art. 9 Traffico di perfezionamento

(1) Le merci menzionate appresso, importate, dai confinanti dell'una zona nell'altra zona, per gli scopi parimente indicati e secondo le forme stabilite nei due Stati per il traffico di perfezionamento, e poi reimportate nella zona di provenienza, sono esenti da ogni diritto d'entrata e d'uscita, in quanto un tale traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche:

1. il legname da squadrare, spaccare o segare, il grano da macinare, i semi e i frutti oleosi da torchiare, la canapa da battere, le pelli da conciare, e simili prodotti agricoli, destinati a subire una di queste operazioni o un'operazione analoga;

2. le merci necessarie ai bisogni esclusivi dei confinanti e delle aziende stabilite nelle due zone doganali di confine, destinate a essere lavorate, modificate o riparate. Le lavanderie e le tintorie possono far raccogliere la merce nell'una delle zone doganali di confine da depositi situati nell'altra. Per le merci date in perfezionamento nel paese dal quale provengono, non occorre esaminare se il traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche.

(2) Per le merci che soggiacciono a diritti ad valorem, la franchigia concerne anche il maggior valore risultante dal perfezionamento; per le merci non soggette a un simile diritto, la franchigia concerne anche il materiale aggiunto in tale operazione.

Questa agevolanza non è concessa in alcuno dei due casi, se il materiale aggiunto non proviene dal traffico libero interno dello Stato in cui è operato il perfezionamento, nè per i pezzi di ricambio, o gli accessori, montati su macchine o su veicoli.

(3) I prodotti accessori e i residui, che non vengono reimportati nella zona di provenienza, sono trattati secondo la legislazione dello Stato nel quale rimangono.

Art. 10 Merci per altri usi temporanei

(1) Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita, con condizione che siano riesportati nella zona di provenienza:

1. gli attrezzi, gli strumenti e le macchine, che i confinanti dell'una zona importano nell'altra per l'esercizio della loro professione, per lavori di studio, di ricerche, o artistici. È vietato adoperare le macchine per la fabbricazione industriale di merci;
2. le altre cose, compresi i veicoli e gli animali, che i confinanti dell'una zona importano nell'altra per il loro proprio uso;
3. i congegni, i veicoli e gli animali da tiro, compresi gli accessori, importati dai servizi di salvataggio dell'una zona, nell'altra zona, per aiutare nel caso d'incendio, inondazione, infortunio, ecc.;
4. i veicoli adoperati dalle amministrazioni pubbliche dell'una zona, per attraversare l'altra, o per condurvisi in uffici che vi abbiano.

(2) Le cose menzionate nel capoverso 1 vanno reimportate nella zona di provenienza, dopo l'uso, ma nel termine massimo di sei mesi.

Art. 11 Agevolanze nell'importazione di merci in Germania

(1) Sono esentate da ogni diritto d'entrata e d'uscita le merci seguenti, quando siano importate personalmente dall'avente diritto, per l'uso suo proprio o per quello della sua famiglia, dalla zona doganale svizzera di confine in quella germanica:

1. per i confinanti della zona germanica maggiori di 16 anni:
 - a. due volte il mese:
 - al massimo
 - 125 g di caffè
 - oppure
 - 60 g d'estratto di caffè,

d'essenza di caffè, o d'altra preparazione simile, e
50 g di tè;

b. una volta la settimana:

al massimo
5 sigari o
10 «stumpen» o
20 sigarette o
40 grammi di tabacco da pipa
sciolti o in imballaggi intaccati;

2. per giorno e per salariato maggiore di 16 anni, domiciliato nella zona doganale germanica di confine e lavorante in quella svizzera, dove sia anche remunerato (Grenzgänger):

al massimo
3 sigari o
5 «stumpen» o
10 sigarette o
25 g di tabacco da pipa
sciolti o in imballaggi intaccati.

(2) Le agevolzze secondo il numero 1, lettera b, e il numero 2, non sono cumulative. Alla persona che si vale delle agevolzze secondo il numero 1 o 2 non ne sono accordate altre per le quantità di simili merci in più di quelle tollerate.

Art. 12 Agevolzze nell'importazione in Svizzera

(1) Sono esentati da ogni diritto d'entrata e d'uscita:

1. i legumi, le patate e le bacche, raccolti nella zona doganale germanica di confine e trasportati dal produttore, oppure da un parente o da impiegato di quello, come anche da un organismo di vendita competente, per essere offerti in vendita sul mercato ai confinanti della zona svizzera, per il consumo di questi, con condizione che la quantità importata non superi, per importatore e per giorno di mercato, 100 kg, di cui, al massimo, 20 kg di patate e 20 kg di bacche. La fornitura a domicilio, nel luogo e giorno di mercato, è pareggiata alla vendita in quest'ultimo;
2. le merci, esclusi il burro, la margarina e le uova, importate dai confinanti nella zona doganale svizzera di confine per donarle, usarle o consumarle loro stessi, per l'esercizio della loro professione o per adoperarle nella loro azienda, con condizione che l'ammontare dei diritti sia minore di 50 centesimi.

(2) I pesci delle voci 0301,10/12³ della tariffa doganale svizzera⁴, pescati nel lago di Costanza e consumati nella zona doganale svizzera di confine, sono gravati d'un

³ Nuovo testo giusta lo scambio di note avvenuto tra i Presidenti delle due Delegazioni, il 7/23 nov. 1959.

⁴ RS **632.10** allegato

dazio di 2 franchi per 100 kg, peso lordo. Le importazioni sono ristrette a 50 quintali metrici, per anno civile.

(3) Le fabbriche di laterizi situate nella zona doganale germanica di confine e, menzionate nell'allegato II, possono importare, in un anno civile, per l'impiego nella zona svizzera, nelle quantità e ai dazi diminuiti qui indicati:

Voce della tariffa doganale svizzera ⁵	Designazione della merce	Quantità in q metrici	Aliquota del dazio per q metrico fr.
ex 6904.20	Mattoni massicci (muloni)	2 550	0,25
ex 6904.20	Mattoni, forati trasversalmente	4 560	0,25
ex 6905.10	Tegole, gregge o ricoperte da un intonaco terroso (engobées)	15 000	0,50
ex 6905.10	Tegole a uncinetto, gregge o ricoperte da intonaco terroso (engobées)	1 800	0,50

I Governi dei due Stati hanno facoltà di modificare, mediante un semplice scambio di note, l'elenco delle fabbriche di laterizi contenuto nell'allegato II.

Art. 13 Procedura di sdoganamento delle merci importate ed esportate temporaneamente

(1) La franchigia per le merci importate ed esportate temporaneamente è accordata soltanto se sia accertabile la loro identità. Le autorità doganali di ciascuno dei due Stati accetteranno i contrassegni doganali dell'altro Stato. Ciascuno Stato si riserva il diritto d'apporre i suoi propri contrassegni.

(2) Le garanzie dei diritti doganali, e le misure di vigilanza e di sicurezza sono ristrette al minimo comportabile con lo scopo cui sono intese. Salvo che a cagione di un abuso non sia necessario, in casi singoli applicare simili misure, non è richiesta alcuna garanzia nè, ordinariamente, alcun documento doganale: nel traffico rurale e forestale (art. 2, cpv. 1, n. 2), nel trasferimento di animali per il pascolo e per altre occorrenze (art. 3), per i veicoli e i congegni dei servizi di salvataggio (art. 10, cpv. 1, n. 3), per i veicoli di amministrazioni pubbliche (art. 10, cpv. 1, n. 4), nè per gli oggetti di culto, i veicoli, gli strumenti o altro che i medici, i veterinari, le levatrici e gli ecclesiastici adoperano nell'altra zona doganale di confine nell'esercizio della loro professione (art. 10, cpv. 1, n. 1 e 2).

(3) I carburanti, i lubrificanti, i foraggi, e quant'altro occorra, possono essere trasportati in franchigia dei diritti doganali, purchè in quantità usuali, in occasione dell'importazione e dell'esportazione temporanea di macchine, veicoli, e animali, secondo gli articoli 2, 3, 9 e 10. Il sopravanzo dev'essere riportato nella zona di provenienza.

⁵ Nuovo testo giusta lo scambio di note avvenuto tra i Presidenti delle due Delegazioni, il 7/23 nov. 1959.

Art. 14 Agevolezze quanto al luogo e al tempo del passaggio

(1) Se le condizioni locali lo esigono, le autorità doganali dei due Stati possono, a richiesta, consentire che, nel traffico di confine, l'importazione e l'esportazione di merci avvengano fuori delle strade doganali e delle ore ordinarie di servizio.

La domanda dev'essere presentata agli uffici doganali di ciascuno Stato, più vicini al punto in cui s'intende varcare il confine. I servizi di salvataggio secondo l'articolo 10, numero 3, sono esentati dall'obbligo di chiedere un tale permesso. Nel traffico rurale e forestale, il permesso è accordato senza riscossione di tassa.

(2) Le amministrazioni doganali dei due Stati possono convenire di accordare ai confinanti dell'una zona il permesso di portare con loro nell'altra zona, fuori delle ore ordinarie di servizio e delle strade doganali, quanto sia da adoperare o consumare nel viaggio.

Art. 15 Agevolezze di polizia veterinaria

Il traffico rurale e forestale (art. 2), il trasferimento di animali per il pascolo o per altri scopi (art. 3), le importazioni e le esportazioni di concimi naturali (art. 7) e di animali per un uso temporaneo (art. 10) sono esentati dalle forme prescritte dalla polizia veterinaria. In caso di epizootie, questa agevolezza può essere temporaneamente revocata.

Capo II
Traffico di transito**Art. 16** Disposizioni generali

(1) È considerato traffico di transito, secondo la presente convenzione, il traffico di merci, e di mezzi di trasporto, da un luogo a un altro del medesimo Stato contraente, quando, a cagione dell'andamento della linea confinaria e delle condizioni topografiche, il tratto di comunicazione traversante il territorio dell'altro Stato, è la via più breve e più agevole alla circolazione.

(2) Il traffico di transito è permesso su tutti i tratti di comunicazione menzionati nell'allegato III, a prescindere dalla provenienza e destinazione della merce e del mezzo di trasporto, purchè siano applicabili le disposizioni della presente Convenzione e siano aperti gli uffici doganali. Anche il capoverso 2 dell'articolo 14 è applicabile al traffico di transito.

(3) Le amministrazioni doganali dei due Stati possono, di comune accordo, modificare, in conformità del capoverso 1, l'elenco dei tratti di comunicazione. In casi straordinari, esse hanno la facoltà di autorizzare il traffico di transito su tratti non menzionati nell'allegato III.

(4) Le amministrazioni doganali dei due Stati possono convenire di accordare, al transito dei mezzi pubblici di trasporto, delle agevolezze più larghe di quelle previste nel presente capo.

(5) Le autorità doganali hanno facoltà di negare la concessione delle agevolazioni previste nel presente capo, qualora dubitino non si trascorra in abusi.

(6) Le autorità doganali dei due Stati si presteranno vicendevole aiuto nelle indagini circa la dimora delle merci e dei mezzi di trasporto nel traffico di transito.

Art. 17 Alleviamento dei diritti nel traffico di transito

(1) Il traffico di transito è esentato da diritti d'entrata e d'uscita, non meno che da garanzie, purchè siano osservate le forme prescritte nel presente capo.

(2) Quando non fossero osservate le disposizioni che disciplinano il traffico di transito, i diritti sono esigibili. Non sono riscossi, se è fornita la prova che la merce o il mezzo di trasporto sarà, o sia stato, ricondotto intatto nello Stato di provenienza.

Art. 18 Certificato di transito

(1) Nel traffico di transito, lo sdoganamento è trattato con un certificato di transito, stabilito e adoperato in comune dalle autorità doganali dei due Stati. Il certificato di transito non è richiesto per le merci esenti da dazio, le biciclette usate, e i veicoli che possono varcare il confine senza un documento doganale. Per gli altri veicoli, il conducente può ottenere che al trattamento con certificato di transito sia sostituito quello con documento doganale.

(2) Lo sdoganamento delle merci mediante un certificato di transito è ammesso soltanto, se:

- a. la loro identità possa essere riscontrata e assicurata agevolmente; o
- b. siano trasportate con veicoli o recipienti suscettibili d'una chiusura doganale sicuramente efficace; o
- c. siano trasportate esclusivamente per ferrovia, sotto continua vigilanza della medesima; o
- d. siano scortabili dalle dogane secondo l'articolo 19, capoverso 4.

Art. 19 Procedura di sdoganamento

(1) L'ufficio doganale d'uscita dello Stato d'uscita decide se siano adempiute le condizioni per lo sdoganamento con certificato di transito. L'ufficio doganale d'entrata dello Stato di transito ha il diritto di respingere l'invio, ovvero di prendere delle misure suppletive, qualora riscontri che l'identità della merce non sia accertabile con sicurezza, che l'efficacia della chiusura doganale dei veicoli o dei recipienti non sia bastevolmente sicura, che l'invio non possa essere scortato dalle dogane.

(2) Il certificato di transito per autoveicoli reca soltanto i contrassegni di polizia. La loro identità è riscontrata mediante la licenza di circolazione.

(3) Le amministrazioni doganali interessate stabiliscono di comune accordo le condizioni cui debbono soddisfare i veicoli e i recipienti, perché siano giudicati suscettivi d'una chiusura doganale sicuramente efficace. Le autorità doganali dello Stato di transito riconoscono le attestazioni di chiusura concesse dalle autorità doganali dello

Stato d'uscita e le chiusure doganali apposte dagli uffici doganali dello Stato d'uscita devono essere accettate da quelli dello Stato di transito. Questi ultimi possono nondimeno, quando occorra per evitare abusi, aggiungere la loro chiusura, oppure rompere la prima, riscontrare il carico e sostituirvi la propria. Queste operazioni sono registrate sul certificato di transito.

(4) La scorta doganale è ordinata in casi straordinari, con l'assenso dell'ufficio doganale d'entrata dello Stato di transito, quando, a cagione del peso o del volume del carico, massimamente trattandosi di masserizie domestiche, di suppellettili da spettacolo ambulante o d'altro, i mezzi di trasporto e i recipienti non siano suscettibili d'una chiusura doganale sicuramente efficace. La scorta è fatta dagli agenti doganali dello Stato di transito.

(5) A transito ultimato, il certificato è presentato con la merce e i mezzi di trasporto, per lo scarico, all'ufficio doganale d'uscita dello Stato di transito e all'Ufficio doganale d'entrata dello Stato d'uscita.

(6) Soltanto gli uffici doganali possono recare mutazioni o aggiunte al certificato di transito. Le medesime devono essere firmate dal funzionario e provvedute dal bollo ufficiale.

Art. 20 Durata del transito

La validità del certificato di transito è ristretta al tempo necessario a compiere il transito senza interruzione. La durata massima è nondimeno:

1. di 1 mese, se le merci siano trasportate esclusivamente per ferrovia e sotto continua vigilanza della medesima;
2. di 24 ore, negli altri casi.

Art. 21 Comportamento durante il transito

(1) Durante il transito, non è permesso caricare, scaricare nè trasferire su altro veicolo, le merci. Questo divieto non concerne le merci trasportate esclusivamente per ferrovia e sotto continua vigilanza della medesima.

(2) Nessuna persona può essere scaricata o caricata durante il transito, se non in un pubblico trasporto, per il necessario cambiamento di vettura.

(3) Non è lecito deviare dal tratto di comunicazione, eccetto che questo non sia divenuto impervio.

(4) Ogni distruzione e smarrimento, così totale come parziale, di merci o di mezzi di trasporto in transito, dev'essere denunciato e fatto accertare in scritto nel posto più vicino di dogana o di polizia. Questo documento va presentato all'ufficio doganale d'uscita dello Stato di transito e all'ufficio doganale d'entrata dello Stato d'uscita.

Art. 22 Norme di polizia veterinaria

(1) Il transito di animali vivi, di parti d'animali (carne, pelli, ecc.), di prodotti animali (latte, ecc.), e di qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa (letame, colaticcio, ecc.), è permesso senza visita veterinaria di confine, con le condizioni seguenti:

- a. gli animali, esclusi i solipedi adoperati come bestie da tiro, da soma, o da sella, devono essere accompagnati d'un certificato del Comune, in cui si affermi che pervengono da luogo, o da mandra, della zona doganale di confine, non soggetto a misure ufficiali di quarantena, per sospetto, o presenza, d'un'epizoozia sottoposta all'obbligo della notificazione;
- b. le parti di animali, i prodotti animali, e qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa, devono essere accompagnati d'un certificato del Comune, in cui si affermi che provengono da un luogo della zona doganale di confine;
- c. gli animali vivi, le parti d'animali, i prodotti animali, e qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa, devono essere trasportati su veicolo o in colli. Questa disposizione non concerne i solipedi adoperati come bestie da tiro, da soma o da sella;
- d. i veicoli, i recipienti, e i colli, per i trasporti professionali, devono essere congegnati in maniera che nulla possa cadere o scorrer fuori;
- e. il transito dev'essere possibilmente compiuto senza fermate;

È gli animali in transito non devono accostare alcuna bestia estranea.

(2) In caso d'epizoozia, ciascuno Stato può revocare le agevolzze stabilite nel presente articolo.

(3) Quando non si ha alcuna epizoozia, i veterinari ufficiali competenti per ciascuna zona doganale di confine possono, di comune accordo e limitatamente al traffico fra tali zone, accordare delle agevolzze in casi speciali.

Art. 23 Disposizioni fitosanitarie

Nel traffico di transito di piante e parti di piante, non sono necessari i certificati d'origine, nè i certificati fitosanitari. Quando non siavi pericolo, il trattamento doganale ha luogo senza alcuna formalità fitosanitaria. Gli uffici competenti di ciascuno Stato s'informano vicendevolmente d'un tale pericolo.

Capitolo III Disposizioni comuni

Art. 24 Ampiezza dell'esenzione dei diritti; applicazione dei divieti d'importazione e d'esportazione e delle altre leggi

(1) Sono considerati diritti, secondo la presente convenzione, i dazi d'entrata e d'uscita, e ogni altra imposta o tassa riscossa in occasione dell'importazione e dell'esportazione di merci, eccettuate le tasse per servizi speciali.

(2) Le merci, per le quali la presente convenzione prevede l'esenzione o una diminuzione dei diritti, non sono sottoposte ai divieti, nè alle limitazioni d'importazione o d'esportazione, stabiliti per motivi economici. I pagamenti di tali merci non soggiacciono alle restrizioni che disciplinano nei due Stati il servizio dei pagamenti. Le disposizioni del presente capoverso non concernono le merci per la vendita incerta secondo l'articolo 8.

(3) La presente convenzione nulla muta quanto alle altre leggi vigenti nei due Stati.

Art. 25 Cooperazione tra le amministrazioni doganali dei due Stati; misure di vigilanza e di sicurezza

(1) Le autorità doganali dei due Stati convengono un orario di servizio e una competenza quanto allo sdoganamento, comuni agli uffici doganali corrispondenti.

(2) Le autorità doganali dei due Stati convengono, quando occorra, le misure di vigilanza e di sicurezza necessarie a impedire che siano abusate le agevolanze previste nella presente Convenzione.

Art. 26 Commissione mista

(1) Subito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, sarà istituita una commissione permanente mista, composta di tre membri per ciascuno Stato. Quand'è necessario, la commissione può farsi assistere da periti. Essa ha l'ufficio di proporre quanto occorra a una buona applicazione della presente Convenzione e allo scioglimento delle questioni che vi attengono.

(2) Ciascuno Stato può chiedere, in ogni momento, l'adunanza della commissione.

Art. 27 Abrogazioni di Convenzioni anteriori

Entrando in vigore la presente Convenzione, sono abrogati:

- la Convenzione del 9 marzo 1939⁶ fra la Svizzera e la Germania relativa al traffico di confine;
- il capitolo terzo della Convenzione germano-svizzera del 15 gennaio 1936⁷ concernente le questioni sollevate dall'incorporazione del territorio fuori della linea doganale di Jestetten nel territorio doganale germanico.

⁶ [CS 12 696]

⁷ RS 0.631.256.913.62

Art. 28 Ratificazione, entrata in vigore, disdetta

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, come prima sia possibile, in Bonn.

(2) La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la scambio degli strumenti di ratificazione.

(3) La Convenzione può essere disdetta per la fine di ogni anno civile, con un avviso dato tre mesi prima.

Fatto in Berna, il 5 febbraio 1958, in due originali.

Per la
Confederazione Svizzera:

Lenz

Per la
Repubblica federale di Germania:

Zepf

Allegato I
(ad art. 1, cpv. 2)

Elenco dei luoghi compresi nella zona doganale svizzera di confine

* Testo aggiornato giusta l'art. 1 dell'Acc. del 1° set. 1971 tra la Direzione generale delle dogane svizzere e il Ministro federale dell'economia e della Repubblica federale di Germania, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1385).

Direzione del Circondario doganale di Basilea

1. Cantone di Basilea Città:

Basilea	Bettingen	Riehen
---------	-----------	--------

2. Cantone di Basilea Campagna:

Aesch	Frenkendorf	Nussdorf
Allschwil	Füllinsdorf	Oberwil
Arisdorf	Giebenach	Ormalingen
Arlesheim	Hemmiken	Pratteln
Augst	Hersberg	Reinach
Benken	Itingen	Rickenbach
Biel	Lausen	Rothenfluh
Binningen	Liestal	Schönenbuch
Birsfelden	Lupsingen	Seltisberg
Bottmingen	Maisprach	Sissach
Bubendorf	Münchenstein	Therwil
Buus	Muttenz	Wintersingen

3. Cantone di Soletta:

Büren	Gempen	Nuglar-St. Pantaleon
Dornach	Hochwald	

4. Cantone di Argovia:

Bözen	Linn	Schupfart
Effingen	Magden	Schwaderloch
Eiken	Mandach	Sisseln
Elfingen	Mettau	Stein
Etzgen	Möhlin	Stilli
Frick	Mönthal	Sulz
Gallenkirch	Mumpf	Ueken
Gansingen	Münchwilen	Unterbözberg
Gipf-Oberfrick	Oberbözberg	Villigen
Hellikon	Oberhofen	Wallbach
Herznach	Obermumpf	Wegenstetten
Hornussen	Oeschgen	Wil
Hottwil	Olsberg	Wittnau
Ittenthal	Remigen	Wölflinswil
Kaiseraugst	Rheinfelden	Zeihen
Kaisten	Riniken	Zeiningen
Laufenburg	Rüfenach	Zuzgen

Direzione del Circondario doganale di Sciaffusa

1. Cantone di Argovia:

Baldingen	Klingnau	Rümikon
Böbikon	Koblentz	Schneisingen
Böttstein	Leibstadt	Siglistorf
Döttingen	Lengnau	Tegerfelden
Endingen	Leuggern	Unterehrendingen
Ennetbaden	Mellikon	Unterehrendingen
Fisibach	Oberehrendingen	Untersiggenthal
Freienwil	Obersiggenthal	Wislikofen
Full-Reuenthal	Rekingen	Würenlingen
Kaiserstuhl	Rietheim	Zurzach

2. Cantone di Zurigo:

Adlikon	Gross-Andelfingen	Regensberg
Bachenbülach	Henggart	Rheinau
Bachs	Hochfelden	Rorbach
Benken	Höri	Schleinikon
Berg	Humlikon	Schöfflisdorf
Buch	Hüntwangen	Stadel
Bülach	Klein-Andelfingen	Steinmaur
Dachsen	Laufen-Uhwiesen	Trüllikon
Dättlikon	Marthalen	Truttikon
Dielsdorf	Neerach	Unterstammheim
Dorf	Nefenbach	Volken
Eglisau	Niederglatt	Waltalingen
Feuerthalen	Niederweningen	Wasterkingen
Flaach	Oberstammheim	Weiach
Flurlingen	Oberweningen	Wil
Freienstein	Ossingen	
Glattfelden	Rafz	

3. Cantone di Sciaffusa (tutti luoghi):

Altdorf	Hallau	Osterfingen
Bargen	Hemishofen	Ramsen
Barzheim	Hemmenthal	Rüdlingen
Beggingen	Hofen	Sciaffusa
Beringen	Lohn	Schleithem
Bibern (Reiath)	Löhningen	Siblingen
Buch	Merishausen	Stein a. Rhein
Buchberg	Neuhausen	Stetten
Büttenhardt	a. Rheinfall	Thayngen
Dörflingen	Neunkirch	Trasadingen
Gächlingen	Oberhallau	Wilchingen
Guntmadingen	Opfertshofen	

4. Cantone di Turgovia:

Alterswilen	Gündelhart	Oberneunforn
Altishausen	Guntershausen	Obersommeri
Altnau	Güttingen	Opfershofen
Amriswil	Happerswil-Buch	Ottoberg
Andhausen	Hefenhofen	Pfyn
Andwil	Herdern	Raperswilen
Arbon	Herrenhof	Räuchlisberg
Basadingen	Hessenreuti	Rheinklingen
Berg	Homburg	Riedt
Berlingen	Horn	Roggwil
Biessenhofen	Hugelshofen	Romanshorn
Birwinken	Hüttlingen	Salen-Reutenen
Bonau	Hüttwilen	Salenstein
Bottighofen	Illhart	Salmsach
Buch b. Uesslingen	Illighausen	Scherzingen
Buchackern	Kaltenbach	Schlattingen
Dettighofen	Kesswil	Schocherswil
Diessenhofen	Klarsreuti	Schönenbaumgarten
Dippishausen	Kreuzlingen	Siegershausen
Donzhausen	Kümmertshausen	Sitterdorf
Dotnacht	Landschlacht	Sonterswil
Dozwil	Langenhart	Steckborn
Dünnershaus	Langrickenbach	Tägerwilen
Egnach	Lanzenneunforn	Triboltingen
Ellighausen	Leimbach	Uerschhausen
Engishofen	Lipperswil	Uesslingen
Engwang	Lippoldswilen	Unterschlatt
Engwilen	Mammern	Uttwil
Ennetaach	Mannenbach	Wagenhausen
Erlen	Märstetten	Wäldi
Ermatingen	Mattwil	Warth
Eschenz	Mauren	Weerswilen
Eschikofen	Mettendorf	Weiningen
Felben	Mett-Oberschlatt	Wellhausen
Frasnacht	Müllheim	Wigoltingen
Frauenfeld	Neuwilen	Wilen b. N.
Freidorf	Niederneunforn	Willisdorf
Fruthwilen	Niedersommeri	Zihlschlacht
Gottlieben	Nussbaumen	Zuben
Gottshaus	Oberaach	
Graltshausen	Oberhofen b. K.	

5. Büsingen am Hochrhein

Direzione del Circondario doganale di Coira

1. Cantone di San Gallo:

Au	Mörschwil	Steinach
Balgach	Muolen	Thal
Berg	Rebstein	Tübach
Berneck	Rheineck	Untereggen
Eggersriet	Rorschach	Waldkirch
Gaiserwald	Rorschacherberg	Wittenbach
Goldach	San Gallo	
Hägenschwil	St. Margrethen	

2. Cantone di Appenzello Interno:

Grub	Reute	Walzenhausen
Heiden	Speicher	Wolfhalden
Lutzenberg	Trogen	
Rehetobel	Wald	

3. Cantone di Appenzello Esterno:

Oberegg

II.**Elenco****dei luoghi compresi nella zona doganale germanica di confine****«Oberfinanzdirektion» di Friburgo in Brisgovia**

1. Ufficio doganale principale di Lörrach:

Adelhausen	Herten	Rippoldingen
Alten Schwand	Höllstein	Rümmingen
Bergalingen	Hornberg	Säckingen
Binzen	Hüsingen	Schallbach
Brombach	Hütten	Schlächtenhaus
Degerfelden	Huttingen	Schopfheim
Dossenbach	Inzlingen	Schwörstadt
Efringen-Kirchen	Istein	Steinen
Egringen	Karsau	Wallbach
Eichen	Langenau	Wehr
Eichsel	Lörrach	Weil (Rhein)
Eimeldingen	Mappach	Weitenau
Enkenstein	Märkt	Wiechs
Fahrnau	Maulburg	(Krs. Lörrach)
Fischingen	Minseln	Wieslet
Grenzach	Niedergebisbach	Willaringen
Haagen	Nordschwaben	Wintersweiler
Hägelberg	Oeflingen	Wittlingen
Haltingen	Oetlingen	Wollbach
Hasel	Raitbach	Wyhlen
Hauigen	Rheinfelden	
Hausen i. W.	Rickenbach	

2. Ufficio doganale principale di Waldshut:

Aichen	Grunholz	Oberwangen
Albruck	Gurtweil	Oberwihl
Altenburg	Hänner	Ofteringen
Baltersweil	Harpolingens	Rechberg
Bannholz	Hauenstein	Reckingen
Bechtersbohl	Hochsal	Remetschwiel
Bergöschingen	Hogschür	Rheinheim
Berwangen	Hohentengen	Riedern am Sand
Bettmaringen	Horheim	Rotzel
Bierbronnen	Hottingen	Rotzingen
Binzen	Jestetten	Rüsswihl
Birkingen	Immeneich	Schachen
Birndorf	Indlekofen	Schwanningen
Blumegg	Kadelburg	Schwerzen
Breitenfeld	Krenkingen	Stetten
Buch	Küssnacht	Stühlingen
Bühl	Laufenburg (Baden)	Tiengen (Oberrhein)
Dangstetten	Lausheim	Uehlingen
Degnau	Lembach	Unteralpfen
Dettighofen	Lienheim	Untereggingen
Detzeln	Lottstetten	Unterlauchringen
Dillendorf	Luttingen	Untermettingen
Dogern	Mauchen	Unterwangen
Eberfingen	Murg	Waldkirch
Epfenhofen	Niederhof	Waldshut
Erzingen	Niederwihl	Weilheim
Eschbach	Nöggenschwiel	Weisweil
Fützen	Oberalpfen	Weizen
Geisslingen	Obergeggingen	Wilfingen
Görwihl	Oberhof	Wutöschingen
Griessen	Oberlauchringen	
Grimmelshofen	Obermettingen	

3. Ufficio doganale principale di Singen:

Achdorf	Hausen a. d. Aach	Schlatt unter Krähen
Beuren a. d. Aach	Hilzingen	Singen (Hohentwiel)
Beuren am Ried	Hondingen	Talheim
Bietingen	Kommingen	Tengen
Binningen	Leipferdingen	Uttenhofen
Blumberg	Mühlhausen (Hegau)	Watterdingen
Blumenfeld	Nordhalden	Weil
Büsslingen	Randegg	Weiterdingen
Duchtlingen	Riedböhringen	Welschingen
Ebringen	Riedheim	Wiechs a. Randen
Friedingen a. d. Aach	Riedöschingen	Worblingen
Gailingen	Rielasingen	
Gottmadingen	Schlatt a. Randen	

4. Ufficio doganale principale di Constanza:

Ahausen	Hemmenhofen	Nussdorf
Allensbach	Hödingen	Oberstenweiler
Baitenhausen	Horn	Oberuhldingen
Bankholzen	Immenstaad	Oehningen
Bermatingen	Ittendorf	Raderach
Bodman	Iznang	Radolfszell
Bohlingen	Kaltbrunn	Reichenau
Böhringen	Kippenhausen	Riedheim
Bonndorf	Kluftern	Salem
(Krs. Ueberlingen)	Konstanz	Schienen
Buggesegel	Langenrain	Sipplingen
Daisendorf	Liggeringen	Stahringen
(b. Meersburg)	Litzelstetten	Steisslingen
Deisenhofen	Ludwigshafen a. See	Stetten über
(b. Ueberlingen)	Markdorf	Meersburg
Dettingen	Markelfingen	Tüfingen
Dingelsdorf	Meersburg	Ueberlingen
Espasingen	Mimmenhausen	Ueberlingen am Ried
Gaienhofen	Mittelstenweiler	Unterruhldingen
Grasbeuren	Möggingen	Wahlwies
Grundholten	Moos	(Krs. Konstanz)
Güttingen	Mühlhofen	Weiler
Hagnau	Nesselwangen	Wiechs
Hegne	Neufrach	(Krs. Stockach)

«Oberfinanzdirektion» di Stoccarda

Ufficio doganale principale di Friedrichshafen:

Achberg	Kehlen	Neuravensburg
(Kreis Sigmaringen)	Kressbronn a. B.	Oberteuringen
Ailingen	Langenargen	Tannau
Eriskirch	Langnau	Tettngang
Ettenkirch	Meckenbeuren	
Friedrichshafen	Neukirch	

«Oberfinanzdirektion» Monaco

Ufficio doganale principale di Lindau:

Bodolz	Lindau	Sigmarszell
Bösenreutin	Niederstaufer	Unterreitnau
Hege	Nonnenhorn	Wasserburg
Hergensweiler	Oberreitnau	Weissensberg

Elenco delle fornaci di laterizi nella zona germanica di confine, i cui laterizi possono essere importati nella zona doganale svizzera di confine secondo aliquote daziarie diminuite:

1. Tonwerke Kandern GmbH, Werk Rümplingen, Krs. Lörrach
2. Ziegelwerk August Michel, Murg
3. Ziegelwerk Erzingen GmbH, Erzingen
4. Ziegelwerk Eisenmann, Tengen, Krs. Konstanz
5. Tonwerke Thayngen AG, Zweigniederlassung Ziegelwerk Rickelshausen, Rickelshausen bei Radolfzell
6. Falzziegelwerk KG, Konstanz
7. Ziegelwerk Leo Ott OHG, Diesendorf
8. Ziegelwerk Leo Ott, Bermatingen
9. Ziegelwerk Immenstaad Emil Heger & Co., Immenstaad/Bodensee
10. Ziegelwerk Zeppelin-Wohlfahrt GmbH, Friedrichshafen
11. Ziegelwerk Benedikt Hakspiel, Mariabrunn, Gemeinde Eriskirch
12. Ziegelwerk Gebhardt, Dillmannsdorf, Gemeinde Eriskirch

⁸ Nuovo testo giusta lo Scambio di nota del 1°/6 dic. 1971 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania (RU 1972 140).

Allegato III⁹
(ad art. 16, cpv. 2)

Elenco dei tratti di transito

I. Germania–Svizzera–Germania

1. Traffico stradale

1. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Basel-Hiltalingerstr.–Weil am Rhein-Friedlingen
2. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Weil am Rhein-Autobahn
3. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Basel-Freiburgerstr.–Weil am Rhein–Otterbach
4. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Weilstr.–Weil am Rhein-Ost
5. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen–Lörrach-Stetten
6. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen
7. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
8. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)
9. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Stein/Bad Säckingen–Bad Säckingen
10. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Stein AG Holzbrücke–Bad Säckingen–Alte Rheinbrücke
11. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)
12. Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Koblenz–Waldshut–Rheinbrücke
13. Weil am Rhein-Friedlingen–Basel-Hiltalingerstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
14. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
15. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)
16. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Stein/Bad Säckingen–Bad Säckingen
17. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Stein AG Holzbrücke–Bad Säckingen–Alte Rheinbrücke

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 15 apr. 1981, tra la Direzione generale delle dogane svizzere e il Ministro federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, in vigore dal 1° giu. 1981 (RU 1981 1227).

18. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)
19. Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke
20. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
21. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)
22. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Stein/Bad Säckingen–Bad Säckingen
23. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Stein AG Holzbrücke–Bad Säckingen–Alte Rheinbrücke
24. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)
25. Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke
26. Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–linkes Wiesenufer–Lörrach-Wiesenuferweg (nur Personenverkehr)
27. Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen–Lörrach-Stetten
28. Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen
29. Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
30. Lörrach-Stetten–Riehen–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen
31. Lörrach-Stetten–Riehen–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
32. Inzlingen–Riehen-Inzlingerstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn
33. Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Zurzach–Rheinheim
34. Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Kaiserstuhl–Rötteln
35. Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf
36. Günzgen–Wasterkingen–Wil-Grenze–Bühl
37. Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Schlauchenberg–Baltersweil
38. Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf
39. Bühl–Wil-Grenze–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf
40. Baltersweil–Rafz-Schlauchenberg–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf
41. Altenburg-Nohl–Nohl–Schleitheim–Stühlingen
42. Altenburg-Nohl–Nohl–Bargen–Neuhaus
43. Altenburg-Nohl–Nohl–Merishausen–Wiechs-Schlauch
44. Altenburg-Nohl–Nohl–Hofen–Büsslingen

45. Altenburg-Nohl-Nohl-Thayngen-Schlatt-Schlatt am Randen
46. Altenburg-Nohl-Nohl-Thayngen-Bietingen
47. Altenburg-Nohl-Nohl-Neudörflingen-Randegg
48. Altenburg-Nohl-Nohl-Dörflingen-Laag-Gailingen-West
49. Altenburg-Nohl-Nohl-Diessenhofen-Gailingen-Brücke
50. Altenburg-Nohl-Nohl-Ramsen-Rielasingen
51. Altenburg-Nohl-Nohl-Stein am Rhein-Grenze-Öhningen
52. Altenburg-Nohl-Nohl-Tägerwilen/Kreuzlingen-Konstanz
53. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Trasadingen-Erzingen
54. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Schleitheim-Stühlingen
55. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Bargen-Neuhaus
56. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Merishausen-Wiechs-Schlauch
57. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Hofen-Büsslingen
58. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Thayngen-Schlatt-Schlatt am Randen
59. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Thayngen-Bietingen
60. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Neudörflingen-Randegg
61. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Dörflingen-Laag-Gailingen-West
62. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Diessenhofen-Gailingen-Brücke
63. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Ramsen-Rielasingen
64. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Stein am Rhein-Grenze-Öhningen
65. Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfall-Tägerwilen/Kreuzlingen-Konstanz
66. Jestetten-Wangental-Osterfingen-Trasadingen-Erzingen
67. Jestetten-Wangental-Osterfingen-Wunderklingen-Eggingen
68. Jestetten-Wangental-Osterfingen-Schleitheim-Stühlingen
69. Erzingen-Trasadingen-Schleitheim-Stühlingen
70. Erzingen-Trasadingen-Bargen-Neuhaus
71. Erzingen-Trasadingen-Hofen-Büsslingen
72. Erzingen-Trasadingen-Thayngen-Schlatt-Schlatt am Randen
73. Erzingen-Trasadingen-Thayngen-Bietingen
74. Erzingen-Trasadingen-Neudörflingen-Randegg
75. Erzingen-Trasadingen-Dörflingen-Laag-Gailingen-West
76. Erzingen-Trasadingen-Diessenhofen-Gailingen-Brücke
77. Erzingen-Trasadingen-Ramsen-Rielasingen
78. Erzingen-Trasadingen-Stein am Rhein-Grenze-Öhningen

79. Erzingen–Trasadingen–Trägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz
80. Eggingen–Wunderklingen–Thayngen–Bietingen
81. Stühlingen–Schleitheim–Hofen–Büsslingen
82. Stühlingen–Schleitheim–Thayngen–Schlatt–Schlatt am Randen
83. Stühlingen–Schleitheim–Thayngen–Bietingen
84. Stühlingen–Schleitheim–Neudörflingen–Randegg
85. Stühlingen–Schleitheim–Dörflingen–Laag–Gailingen–West
86. Stühlingen–Schleitheim–Diessenhofen–Gailingen–Brücke
87. Stühlingen–Schleitheim–Ramsen–Rielasingen
88. Stühlingen–Schleitheim–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
89. Stühlingen–Schleitheim–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz
90. Neuhaus–Bargen–Merishausen–Wiechs–Schlauch
91. Neuhaus–Bargen–Thayngen–Bietingen
92. Neuhaus–Bargen–Diessenhofen–Gailingen–Brücke
93. Neuhaus–Bargen–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
94. Neuhaus–Bargen–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz
95. Wiechs-Dorf–Altdorf–Hofen–Büsslingen
96. Wiechs-Dorf–Altdorf–Thayngen–Ebringerstr.–Ebringen
97. Wiechs-Dorf–Altdorf–Thayngen–Bietingen
98. Wiechs-Dorf–Altdorf–Dörflingen–Laag–Gailingen–West
99. Büsslingen–Hofen–Thayngen–Bietingen
100. Büsslingen–Hofen–Dörflingen–Laag–Gailingen–West
101. Schlatt am Randen–Thayngen–Schlatt–Thayngen–Ebringerstr.–Ebringen
102. Schlatt am Randen–Thayngen–Schlatt–Thayngen–Bietingen
103. Bietingen–Thayngen–Dörflingen–Laag–Gailingen–West
104. Gailingen–Brücke–Diessenhofen–Ramsen–Rielasingen
105. Gailingen–Brücke–Diessenhofen–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
106. Gailingen–Brücke–Diessenhofen–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz
107. Gailingen–Ost–Ramsen–Dorf–Buch–Grenze–Gottmadingen
108. Gailingen–Ost–Ramsen–Dorf–Ramsen–Rielasingen
109. Gailingen–Ost–Ramsen–Dorf–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
110. Murbach–Buch–Dorf–Ramsen–Rielasingen
111. Murbach–Buch–Dorf–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
112. Gottmadingen–Buch–Grenze–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen

- 113. Rielasingen–Ramsen–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
- 114. Öhningen–Stein am Rhein–Grenze–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

2. Traffico ferroviario

- 115. Waldshut-Bhf.–Waldshut–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.
- 116. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Neuhausen-SBB–Altenburg-Rheinau-Bhf./Jestetten-Bhf./Lottstetten-Bhf.
- 117. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.
- 118. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Konstanz–Konstanz
- 119. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.
- 120. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Konstanz–Konstanz

3. Traffico misto

- 121. Waldshut-Bhf.–Waldshut–Zurzach–Rheinheim
- 122. Waldshut-Bhf.–Waldshut–Kaiserstuhl–Rötteln
- 123. Waldshut-Bhf.–Waldshut–Wasterkingen–Günzgen
- 124. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Bargen–Neuhaus
- 125. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Merishausen–Wiechs-Schlauch
- 126. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Hofen–Büsslingen
- 127. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Thayngen-Schlatt–Schlatt am Randen
- 128. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Diessenhofen–Gailingen–Brücke
- 129. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
- 130. Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Kreuzlingen–Konstanz
- 131. Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg–Rheinau-Bhf.
- 132. Rheinheim–Zurzach–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.

133. Rötteln–Kaiserstuhl–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./
Altenburg-Rheinau-Bhf.
134. Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./
Altenburg-Rheinau-Bhf.
135. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Schleitheim–Stühlingen
136. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Bargen–Neuhaus
137. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Merishausen–Wiechs–Schlauch
138. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Hofen–Büsslingen
139. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Thayngen–Schlatt–Schlatt am Randen
140. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Diessenhofen–Gailingen–Brücke
141. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Ramsen–Rielasingen
142. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Stein am Rhein–Grenze–Öhningen
143. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Steckborn–Wangen
144. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Steckborn–Gaienhofen
145. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Ermatingen–Reichenau
146. Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–
Kreuzlingen–Konstanz
147. Stühlingen–Schleitheim–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–
Thayngen-Bhf./Singen-Pbf.
148. Stühlingen–Schleitheim–Konstanz–Konstanz (links-rheinisch)
149. Neuhaus–Bargen–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./
Singen-Pbf.
150. Wiechs–Schlauch–Merishausen–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–
Thayngen-Bhf./Singen-Pbf.
151. Büsslingen–Hofen–Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.
152. Schlatt am Randen–Thayngen–Schlatt–Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.
153. Gailingen–Brücke–Diessenhofen–Steckborn–Wangen
154. Gailingen–Brücke–Diessenhofen–Steckborn–Gaienhofen

155. Gallingen-Brücke-Diessenhofen-Ermatingen-Reichenau
156. Gailingen-Brücke-Diessenhofen-Konstanz-Konstanz
157. Öhningen-Stein am Rhein-Grenze-Konstanz-Konstanz
158. Wangen-Steckborn-Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz-Konstanz
159. Gaienhofen-Steckborn-Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz-Konstanz
160. Reichenau-Ermatingen-Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz-Konstanz

II. Svizzera-Germania-Svizzera

1. Traffico stradale

1. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Rheinfelden (Baden)-
Rheinfelden (Schweiz)
2. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Bad Säckingen-Stein/Bad Säckingen
3. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke-
Stein AG Holzbrücke
4. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Laufenburg (Baden)-
Laufenburg (Schweiz)
5. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Waldshut-Rheinbrücke-Koblenz
6. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Günzgen-Wasterkingen
7. Riehen-Grenzacherstr.-Grenzacherhorn-Erzingen-Trasadingen
8. Koblenz-Waldshut-Rheinbrücke-Günzgen-Wasterkingen
9. Koblenz-Waldshut-Rheinbrücke-Erzingen-Trasadingen
10. Koblenz-Waldshut-Rheinbrücke-Eggingen-Wunderklingen
11. Koblenz-Waldshut-Rheinbrücke-Stühlingen-Schleitheim
12. Zurzach-Rheinheim-Günzgen-Wasterkingen
13. Zurzach-Rheinheim-Erzingen-Trasadingen
14. Zurzach-Rheinheim-Stühlingen-Schleitheim
15. Kaiserstuhl-Rötteln-Günzgen-Wasterkingen
16. Kaiserstuhl-Rötteln-Erzingen-Trasadingen
17. Wil-Grenze-Bühl-Erzingen-Trasadingen
18. Rafz-Schlauchenberg-Baltersweil-Jestetten-Wangental-Osterfingen
19. Rafz-Solgen/-Grenze-Lottstetten/-Dorf-Altenburg-Rheinbrücke-Rheinau
20. Rafz-Solgen/-Grenze-Lottstetten/-Dorf-Altenburg-Nohl-Nohl
21. Rafz-Solgen/-Grenze-Lottstetten/-Dorf-Jestetten-Hardt-Neuhausen
am Rheinfall

22. Rafz-Solgen/-Grenze-Lottstetten/-Dorf-Jestetten-Wangental-Osterfingen
23. Rheinau-Altenburg-Rheinbrücke-Altenburg-Nohl-Nohl
24. Rheinau-Altenburg-Rheinbrücke-Jestetten-Hardt-Neuhausen am Rheinfeld
25. Rheinau-Altenburg-Rheinbrücke-Jestetten-Wangental-Osterfingen
26. Neuhausen am Rheinfeld-Jestetten-Hardt-Jestetten-Wangental-Osterfingen
27. Merishausen-Wiechs-Schlauch-Wiechs-Dorf-Aldorf
28. Thayngen-Bietingen-Gailingen-Brücke-Diessenhofen
29. Thayngen-Bietingen-Murbach-Buch-Dorf
30. Thayngen-Bietingen-Gottmadingen-Buch-Grenze
31. Thayngen-Bietingen-Konstanz-Tägerwilen/Kreuzlingen
32. Neudörflingen-Randegg-Murbach-Buch-Dorf
33. Dörflingen-Laag-Gailingen-West-Gailingen-Brücke-Diessenhofen
34. Dörflingen-Laag-Gailingen-West-Gailingen-Ost-Ramsen-Dorf
35. Dörflingen-Laag-Gailingen-West-Murbach-Buch-Dorf
36. Diessenhofen-Gailingen-Brücke-Gailingen-Ost-Ramsen-Dorf
37. Diessenhofen-Gailingen-Brücke-Murbach-Buch-Dorf
38. Ramsen-Rielasingen-Bietingen-Thayngen
39. Ramsen-Rielasingen-Konstanz-Kreuzlingen/Tägerwilen

2. Traffico ferroviario

40. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Waldshut-Bhf.-Waldshut
41. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.-Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.
42. Waldshut-Waldshut-Bhf.-Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.-Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.
43. Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.-Thayngen-Bhf.-Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.-Konstanz-Konstanz

3. Traffico misto

44. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Rheinfelden (Baden)-Rheinfelden (Schweiz)
45. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Bad Säckingen-Stein/Bad Säckingen
46. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke-Stein AG Holzbrücke
47. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Laufenburg (Baden)-Laufenburg (Schweiz)
48. Basel-Bad. Bahn-Basel-Bad. Bhf.-Waldshut-Rheinbrücke-Koblentz

-
49. Koblenz–Waldshut–Rheinbrücke–Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–
Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.
 50. Waldshut–Waldshut-Bhf.–Stühlingen–Schleitheim
 51. Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Altenburg–
Rheinbrücke–Rheinau
 52. Rheinau–Altenburg–Rheinbrücke–Altenburg–Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB
 53. Trasadingen–Erzingen–Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf.
 54. Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.–Gottmadingen–Buch-Grenze
 55. Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.–Konstanz–
Kreuzlingen/Tägerwilen
 56. Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.–Rielasingen–
Ramsen.

Protocollo finale

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania, nel firmare la presente convenzione, sono d'accordo sui seguenti punti.

I. Le agevolzze previste nell'articolo 9 non devono, con riserva delle condizioni stabilite nel medesimo, essere negate per motivi economici. La Repubblica federale di Germania conviene segnatamente che le condizioni economiche sono adempiute secondo il diritto doganale germanico; la Svizzera, dal canto suo, rinuncia ad applicare il principio dell'utile conseguito, secondo il quale la cifra d'affari, nel traffico di perfezionamento passivo, in franchigia, non può ascendere che a una percentuale determinata della cifra d'affari conseguita nell'interno del paese. Le autorità competenti esamineranno di buon grado se le condizioni locali ed economiche giustificano un traffico di perfezionamento secondo l'Art. 9.

II. (1) Si conviene, in aggiunta all'ordinamento sul traffico di transito secondo il capo II, che il traffico è permesso, senza alcuna formalità doganale, sui tratti di strada seguenti:

1. la strada che dalla parte nord dei casali di Reiath conduce, attraverso il territorio germanico, alla casa di vacanza;
2. le vie di congiunzione attraverso il territorio svizzero:
 - a. Lörrach–Maienbühl–Inzlingen;
 - b. Gottmadingen–Hofenacker–Rielasingen.

(2) Sul territorio dello Stato di transito, non è lecito sostare nè allontanarsi dalla strada. Le due amministrazioni doganali hanno il diritto d'invigilare sul traffico e di reprimere gli abusi.

III.¹⁰ Il certificato di transito, secondo l'Art. 18, può del pari essere adoperato come permesso di transito, da chi non possieda un documento di riconoscimento valido per il passaggio del confine, oppure non desidera valersene. In questi casi, può essere riscossa, per il certificato di transito, una tassa da determinarsi, di comune accordo, dalle amministrazioni interessate.

Fatto a Berna, il 5 febbraio 1958, in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:

Lenz

Per la
Repubblica federale di Germania:

Zepf

¹⁰ Questo numero non è più applicato giusta il n. 3 dello Scambio di lettere del 22 dic. 1975 (RS 0.631.256.913.631). Il lasciapassare di transito, introdotto conformemente all'art. 3a dell'Acc. del 21 mag. 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania (RS 0.631.256.913.61), è valido soltanto per i tratti di transito ivi indicati.

Scambio di lettere del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania

Il Presidente
della Delegazione germanica

Berna, 5 febbraio 1958

Al Presidente
della Delegazione svizzera

Direttore Generale delle Dogane Dr. Lenz

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, la quale reca:

«Mi riferisco alla Convenzione sul traffico di confine e di transito, firmata oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, e mi reco a onore di comunicarle quanto segue:

I fagioli da conserva, provenienti manifestamente dall'isola di Reichenau, possono essere importati in Svizzera, in ogni tempo, sul fondamento di contratti di coltivazione e di fornitura, conclusi tra i produttori di Reichenau, o le organizzazioni di vendita, e le fabbriche svizzere di conserve. Simili contratti devono essere convalidati dall'Ufficio¹¹ delle importazioni ed esportazioni del Dipartimento federale dell'economia pubblica e la convalidazione è data fintanto che la Svizzera abbisogni di fagioli da conserva di provenienza estera».

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia distinta considerazione.

Zepf

¹¹ Ora: Divisione.